



Federazione Italiana Sport Equestri

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 19 aprile 2022
Entra in vigore il 26 aprile 2022.

LIBRO IX

UFFICIALI DI GARA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 391 – Ufficiali di Gara

- 391.1 Gli Ufficiali di Gara sono i soggetti preposti dalla Federazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
- 391.2 Gli Ufficiali di Gara agiscono come soggetti rappresentanti la Federazione al fine di garantire l'applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina sportiva.
- 391.3 Gli Ufficiali di Gara ispirano sempre il loro comportamento al rispetto di ogni norma statutaria e regolamentare del CONI e della F.I.S.E..
- 391.4 In funzione del ruolo di indirizzo, controllo e vigilanza inerente alla propria funzione è richiesta all'Ufficiale di Gara l'applicazione dell'insieme delle norme F.I.S.E., nel rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti Antidoping e dei Regolamenti specifici della disciplina sportiva alla cui attività sono preposti nella singola manifestazione agonistica, e di ogni altra direttiva emanata dal CONI o dalla F.I.S.E..
- 391.5 Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità nell'espletare le funzioni affidate, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Art. 392 – Tipologie di Ufficiali di Gara

- 392.1 Gli Ufficiali di Gara si distinguono in:
- a) Presidente di Giuria;
 - b) Delegato Tecnico (CCE);
 - c) Componente della Giuria, denominato anche Giudice;
 - d) Giudici di merito, di equitation, di stile;
 - e) Commissario Capo, denominato anche Chief Steward;
 - f) Commissario, denominato anche Steward;
 - g) Arbitro.
- 392.2 Le specifiche qualifiche di cui ciascun Ufficiale di Gara è in possesso sono determinate dal percorso formativo seguito e dalle scelte operate da ciascuno in relazione alle Discipline Sportive per le quali si è formato ed è stato abilitato. Non sono Ufficiali di Gara gli arbitri di corsia della disciplina del Pony Games e del Mounted Games e l'Assistente, figura di supporto al cavaliere livello 1 e 2 Horse Ball Settore Club.



- 392.3 Si definiscono genericamente Giudici di Merito, coloro la cui funzione giudicante comporti assegnazione di valutazioni e/o punteggi a cui consegue la redazione di classifica.
- 392.4 Gli Ufficiali di Gara operano con differenti funzioni e livelli secondo modalità determinate oltre che dalle norme del presente Regolamento Generale anche da specifiche norme eventualmente previste nei Regolamenti della specifica disciplina sportiva e nei Regolamenti della Formazione degli Ufficiali di Gara.
- 392.5 Gli Ufficiali di Gara nello svolgimento delle loro funzioni vengono coadiuvati, se e quando previsto dagli specifici Regolamenti della Disciplina sportiva, dai Cronometristi i quali, su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore, effettuano il servizio di cronometraggio in manifestazioni organizzate e/o vigilate da F.I.S.E.; il Presidente di Giuria ne coordina l'operato durante la manifestazione.
- 392.6 Gli Ufficiali di Gara devono essere tesserati alla F.I.S.E., aver adempiuto al versamento della quota annuale stabilita per l'operatività del ruolo ed aver preso parte alle sessioni di aggiornamento previste nei Regolamenti della Formazione degli Ufficiali di Gara.
- 392.7 F.I.S.E. – con il tesseramento nella specifica categoria quali Ufficiali di Gara – garantisce agli Ufficiali di Gara presenti nel programma della manifestazione copertura assicurativa per infortuni nello svolgimento del ruolo, per responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile professionale, così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..

Art. 393 – Diritti e Doveri degli Ufficiali di Gara

- 393.1 Tutti gli Ufficiali di Gara nello svolgimento del ruolo in una manifestazione di qualsiasi formula e tipo non hanno responsabilità di carattere economico e/o finanziario e/o organizzativo e non sono responsabili per gli aspetti tecnico/amministrativi/autorizzativi.
- 393.2 La responsabilità degli Ufficiali di Gara è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni inerenti la gestione degli aspetti sportivi della manifestazione.
- 393.3 Relativamente all'operato specifico di Veterinari, Segretari di Giuria, Cronometristi, Segretari/Speaker e Segretari al Cerimoniale, Direttori di Campo, Costruttori di Percorso, funzioni e servizi che operano nella manifestazione, gli Ufficiali di Gara rispondono, congiuntamente a detti soggetti, solamente qualora abbiano omesso il controllo e/o la vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento Generale, dei Regolamenti delle singole discipline sportive e di ogni altra norma CONI o F.I.S.E. applicabile alla manifestazione.
- 393.4 Tutti gli Ufficiali di Gara devono:
- a) collaborare con gli altri Ufficiali di Gara, Segretari di Giuria, Cronometristi, Segretari/Speaker, Segretari al Cerimoniale, Direttori di Campo, Costruttori di Percorso, funzioni e servizi, con il Delegato F.I.S.E., e con il Comitato Organizzatore, per la migliore riuscita della manifestazione, sempre agendo nel rispetto ed in ottemperanza alle regole emanate dal CONI e dalla F.I.S.E. alla cui piena, rigorosa e puntuale applicazione sono tenuti;
 - b) astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti relativi al giudizio e all'andamento delle manifestazioni sportive ove abbiano operato o operino altri



- collegi; analogo comportamento va adottato nella diffusione di immagini, notizie, dichiarazioni, apprezzamenti, anche nell'utilizzo di forme di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione sociale (c.d. social media);
- c) astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali e mantenere un contegno idoneo al loro ruolo, evitando anche di rilasciare dichiarazioni – anche su mezzi di comunicazione sociale (c.d. social media) – in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E. e con il rispetto di tutti i tesserati.
- 393.5 Gli Ufficiali di Gara non devono effettuare interpretazioni estensive e/o modificative dei Regolamenti e di ogni altra norma CONI o F.I.S.E., dovendo limitarsi ad una letterale applicazione degli stessi, affinché ogni fattispecie, in cui sia richiesto il loro intervento, venga regolamentata e decisa in maniera uniforme.
- 393.6 Qualora si presentino fattispecie, segnalate anche da terzi, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente disciplinate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE), sentita la Giuria, assume decisioni atte a regolamentare la fattispecie nella manifestazione. Successivamente riporta nella propria Relazione la decisione assunta, descrivendo dettagliatamente la fattispecie.
- 393.7 Tale fattispecie è poi sottoposta da parte del Responsabile di Dipartimento Sportivo competente per disciplina al Direttore Sportivo. Il Direttore Sportivo propone e sottopone al primo Consiglio Federale utile la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o al fine di meglio normare quanto oggetto di dubbio interpretativo.
- 393.8 Gli Ufficiali di Gara hanno diritto alla tutela federale solamente se ottemperano puntualmente a tali disposizioni.
- 393.9 Gli Ufficiali di Gara, ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione al ruolo, sono tenuti ad essere in regola con il rinnovo annuale del tesseramento alla F.I.S.E.; il mancato rinnovo, entro i termini e le modalità stabilite, comporta l'inserimento nell'elenco degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo sino alla regolarizzazione del tesseramento.
- 393.10 Gli Ufficiali di Gara sono preposti a tutelare il benessere degli atleti in gara: cavalieri e cavalli. A tal fine procedono al controllo di abbigliamento, protezioni, attrezzature, bardature e di ogni accessorio di cui è previsto l'uso obbligatorio e/o la possibilità di utilizzo. L'Ufficiale di Gara in funzione di Giudice o di Steward qualora ritenesse necessario, può avvalersi di consulto (con il Presidente di Giuria, lo chief steward, o altre funzioni preposte) al fine di verificare se l'abbigliamento, le protezioni del cavaliere, l'attrezzatura dallo stesso utilizzata (speroni, frusta, ecc.) o la bardatura, l'imboccatura, le fasce, stinchiere e/o paranocche, utilizzate dal cavaliere durante una manifestazione sportiva (prima, durante e/o dopo la gara) siano conformi ai regolamenti. A tal fine l'Ufficiale di gara è autorizzato a fotografare quanto necessita di consulto con proprio apparecchio atto a fotografare o filmare (macchina fotografica, telefono cellulare dotato di funzione fotografia e/o video, o simile) l'elemento su cui richiede consulto e trasmetterlo telematicamente mail, sms, whatsapp, o simile). Ciò avviene con adeguata tutela della riservatezza e quindi senza che nella foto siano inquadrato cavaliere o cavallo, ad eccezione



della porzione dello stesso ove detta attrezzatura è utilizzata. L'Ufficiale di Gara ha cura di evitare ogni diffusione della foto o del filmato con messengerie, chat, o altri simili metodi che non consentano una trasmissione a soggetti ben identificati. E' esclusa la diffusione di dette immagini su social network.

Art. 394 – Codice di condotta Ufficiali di Gara

- 394.1 L'Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi conflitto di interesse reale e/o percepito come tale.
- 394.2 Sono situazioni di conflitto quelle attuali e/o anche solamente potenziali che possano ingenerare in terzi sfiducia, nell'imparzialità ed indipendenza della F.I.S.E., rappresentata nella manifestazione sportiva dall'Ufficiale di Gara.
- 394.3 Un conflitto di interessi è definito come qualsiasi rapporto personale, professionale o economico, dell'Ufficiale di Gara e/o dei componenti della propria famiglia, che potrebbe influenzare o essere percepito come influenzante, l'obiettività dell'Ufficiale di Gara medesimo.
- 394.4 È necessario che nella nomina degli Ufficiali di Gara per ogni singola manifestazione si prevenano situazioni di conflitto di interessi.
- 394.5 Si configurano situazioni che ingenerano o potrebbero ingenerare una situazione di conflitto di interessi o, comunque, essere percepita come tale:
- a) agire come Tecnico o Istruttore o Dirigente di un ente affiliato/aggregato i cui tesserati siano iscritti e partecipanti alla manifestazione;
 - b) essere proprietario/comproprietario di un cavallo iscritto e partecipante alla manifestazione;
 - c) essere in una situazione di dipendenza economica e/o ottenere profitti economici da Proprietari, Atleti, Istruttori/Tecnici partecipanti alla manifestazione o dal Comitato Organizzatore (esclusi i pagamenti consentiti dai Regolamenti F.I.S.E., quali indennità di funzione e rimborsi spese per la funzione di Ufficiale di Gara); avere uno stretto rapporto familiare o more uxorio con un iscritto e partecipante alla manifestazione o con Istruttore, Tecnico, Proprietario di iscritto e partecipante alla manifestazione.
- Non rientrano fra le elencate situazioni, le partecipazioni "fuori classifica" o la partecipazione a "percorsi di addestramento" (warm up) non comportanti al concorrente attribuzione di punteggi, qualifiche, montepremi.
- 394.6 Qualora la situazione di conflitto di interessi o che comunque possa essere percepita come tale, coinvolga le figure di Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) o Steward, o ruoli similari per come denominati dai singoli Regolamenti di Disciplina sportiva, costoro non possono accettare l'incarico, o devono declinarlo non appena si verificano condizioni di conflitto come quelle illustrate.
- 394.7 Ove tali situazioni di cui ai commi precedenti interessino Ufficiali di Gara che non sono nella manifestazione Presidenti di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) o Steward, o ruoli similari per come denominati dai singoli Regolamenti di Disciplina sportiva, essi provvedono a comunicare con largo anticipo al Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) la situazione di attuale o potenziale conflitto di interessi affinché il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) adotti opportuni accorgimenti atti a gestire tali situazione ed escludere l'Ufficiale di Gara dalla



- partecipazione alle relativa categoria, gara o partita, e a controlli di natura diversa, quali controlli antidoping.
- 394.8 Del verificarsi di tali circostanze di cui ai precedenti commi, il Presidente di Giuria dà dettagliata notizia nella Relazione del Presidente di Giuria indicando quali conflitti siano emersi o gli siano stati dichiarati, e come li ha gestiti.
- 394.9 Nella gestione dei conflitti bisogna garantire la contemporanea presenza in giuria, e/o la idonea composizione del collegio giudicante con un numero sufficiente di Ufficiali di Gara per rispettare le previsioni dei singoli regolamenti di disciplina sportiva, e poter compiutamente adottare eventuali decisioni collegiali.
- 394.10 Le previsioni di cui all'art. 394.5 non si applicano alle manifestazioni agonistiche senza montepremi, ad eccezione che per la funzione di Presidente di Giuria, Delegato Tecnico (CCE) e Steward, purché negli stessi non siano programmate categorie, gare o partite:
- qualificate "Trofei";
 - in cui si operi selezione di cavalieri e/o binomi e/o squadre per la partecipazione ad ulteriori manifestazioni;
 - a giudizio;
 - validi per l'assegnazione di titoli regionali o nazionali.
- 394.11 Le previsioni di cui all'art. 394.5 non si applicano alle manifestazioni esclusivamente ludico – addestrative ad eccezione che per la funzione di Presidente di Giuria, Delegato Tecnico (CCE) e Steward.
- 394.12 È personale responsabilità di ciascun Presidente di Giuria, Delegato Tecnico (CCE) o Steward verificare, prima dell'accettazione dell'incarico in una manifestazione, se possano esservi cause di potenziale o attuale conflitto di interesse. In caso di sussistenza devono provvedere con tempestività a declinare l'invito a svolgere il proprio ruolo.
- 394.13 Ove il conflitto di interessi emergesse successivamente all'accettazione dell'incarico, il Presidente di Giuria e lo Steward devono comunicare con tempestività al soggetto che ha effettuato la designazione l'indifferibile necessità di sostituzione e devono in ogni caso astenersi dal prendere parte alla manifestazione.
- 394.14 L'Ufficiale di Gara che, senza preavviso e giustificato motivo, si dovesse assentare in tre giornate di gara in differenti manifestazioni – anche non consecutive – cui è stato designato e per le quali abbia accettato l'incarico nei termini e forme previste, è sospeso dall'attività per sei mesi. Il Presidente di Giuria dà sempre specifica notizia dell'assenza di Ufficiali di Gara indicati nel programma della manifestazione e/o comunque designati per essa, e dell'eventuale giustificazione da questi addotta, nella propria Relazione.

TITOLO II **ACCESSO AL RUOLO**

Art. 395 – Requisiti per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara



395.1 Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario che il candidato possieda i seguenti requisiti:

- a) essere di età non inferiore ai 25 anni, salvo quanto fosse eventualmente diversamente disciplinato dagli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva e/o dai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive;
- b) essere cittadino italiano, ed essere residente stabilmente in Italia da almeno tre anni;
- c) possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
- e) di non essere stato attinto da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- f) di non essere imputato (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- g) di non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- h) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva;
- i) essere stato in possesso almeno di Autorizzazione a montare Brevetto abilitante all'attività sportiva della disciplina nella quale si voglia operare, salvo quanto diversamente disciplinato dagli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva;
- j) non avere rapporti di lavoro dipendente di qualsiasi forma giuridica con la F.I.S.E. o il CONI ed anche con società e/o enti ad essi riconducibili, non intendendosi fra questi gli enti affiliati e/o aggregati.



- 395.2 L'accertamento della mancanza o della perdita anche di uno solo di questi requisiti anche successivamente alla nomina comporta l'immediata decadenza da ogni qualifica acquisita e la cancellazione dal ruolo. I requisiti di cui alle precedenti lettere c), i) j) non sono richiesti per coloro che sono già abilitati ai ruoli federali al momento dell'adozione del presente regolamento.
- 395.3 Il possesso dei suindicati requisiti, unitamente alla richiesta di partecipazione alla formazione per Ufficiale di Gara, deve essere:
- 1) comprovato dalla consegna di documentazione idonea ad attestarli;
 - 2) auto certificato relativamente ai soli requisiti di cui alle precedenti lettere d), e) f), g), h), j). Tutte le autocertificazioni rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. devono essere accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 395.4 Il venir meno successivamente all'accesso al primo livello del ruolo di uno qualsiasi degli elencati requisiti – ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere punti c), i) - comporta la decadenza dall'iscrizione al Ruolo degli Ufficiali di Gara e la definitiva perdita della qualifica.

Art. 396 – Livelli di qualifiche degli Ufficiali di Gara

396.1 Candidato Ufficiale di Gara

- 396.1.1 Coloro che intendano intraprendere il percorso di formazione per la qualifica di Ufficiale di Gara in una o più delle specifiche categorie, sono tenuti a presentare domanda alla F.I.S.E. accompagnata dalla documentazione di cui al precedente articolo, e da quanto inoltre eventualmente richiesto dagli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva e Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara.
- 396.1.2 Nella domanda deve essere precisato per quale tipologia di Ufficiale di Gara e Disciplina sportiva il candidato intende formarsi, illustrando con un proprio curriculum le esperienze personali, professionali e l'attività svolta nel settore degli sport equestri.
- 396.1.3 F.I.S.E. organizza periodicamente, sulla base delle richieste ricevute e delle esigenze rilevate, corsi di formazione per le specifiche tipologie di Ufficiali di Gara.
- 396.1.4 Il Candidato dopo aver seguito il percorso di formazione è ammesso al percorso degli affiancamenti sul campo.
- 396.1.5 Dopo un adeguato periodo e numero di affiancamenti secondo specifici programmi per come indicati nei Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara, il Candidato Ufficiale di Gara (per tipologia e disciplina sportiva) è valutato in apposita sessione di esami, e, qualora ritenuto idoneo, è nominato Ufficiale di Gara di 1° livello per specifica tipologia e disciplina sportiva.
- 396.1.6 Si rinvia a previsioni del presente Regolamento Generale, e/o agli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva e Formazione degli Ufficiali di Gara, per la definizione delle modalità e dei programmi del percorso formativo, per



eventuali requisiti aggiuntivi e per la modalità di svolgimento del praticantato e/o degli affiancamenti.

396.2 Ufficiale di Gara di 1° livello

396.2.1 La qualifica di Ufficiale di Gara di 1° livello è conferita a coloro i quali hanno completato gli affiancamenti e superato lo specifico esame effettuato in coerenza ai principi dettati dagli specifici Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara e Regolamenti di Disciplina sportiva.

396.2.2 Operano in manifestazioni in Italia nel rispetto dei limiti percentuali – rispetto al numero complessivo di Ufficiali di Gara della singola Manifestazione – e dei livelli della specifica Manifestazione per come dettagliatamente regolamentato dagli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva.

396.2.3 Trascorso il periodo di tempo stabilito da ulteriori previsioni del presente Regolamento Generale e/o nei Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara e/o dal singolo Regolamento di Disciplina sportiva, e acquisite le esperienze ivi previste, permanendo il possesso dei prescritti requisiti, l'Ufficiale di Gara di 1° livello può richiedere a F.I.S.E. di essere ammesso alla partecipazione al corso di qualificazione appositamente organizzato da F.I.S.E. ed a sostenere gli esami per Ufficiale di Gara Nazionale. Ove l'esame non fosse superato, l'Ufficiale di Gara di 1° livello può ripetere l'esame solo due ulteriori volte.

396.2.4 Norma transitoria. Gli Ufficiali di Gara di livello Regionale, o del livello base di accesso alla categoria, per come definiti dai singoli Regolamenti di Disciplina sportiva, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento assumono la denominazione di Ufficiali di Gara di 1° livello.

396.3 Ufficiale di Gara Nazionale

396.3.1 Questa qualifica è conferita agli Ufficiali di Gara che hanno superato lo specifico iter formativo e lo specifico esame effettuato in coerenza ai principi dettati da ulteriori previsioni del presente Regolamento Generale e/o dai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara e/o dal singolo Regolamento di Disciplina sportiva.

396.3.2 Operano nelle manifestazioni di livello nazionale e nelle Manifestazioni di Interesse Federale.

396.4 Ufficiale di Gara Internazionale

396.4.1 Questa qualifica è conferita dalla Federazione Equestre Internazionale – F.E.I. secondo specifica regolamentazione della stessa F.E.I., o dalle federazioni e/o organizzazioni internazionali di riferimento della Disciplina sportiva, per le discipline non F.E.I..

396.5 Ufficiale di Gara Fuori Ruolo

396.5.1 A questa categoria appartengono gli Ufficiali di Gara di 1° livello e Nazionali, che negli ultimi due anni solari abbiano operato complessivamente in meno del numero minimo di giornate di gara determinate dai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara e/o dai singoli Regolamenti di Disciplina sportiva e/o non abbiano preso parte ciascun anno ad almeno una delle sessioni di aggiornamento previste dai programmi di formazione previsti nei Regolamenti



di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive, fra quelle tenute nella regione di residenza anagrafica o in altra regione.

396.5.2 All'Ufficiale di Gara – al solo fine del mantenimento dell'operatività qualora non sia chiamato ad operare – è consentito prendere parte a titolo volontario e senza eventuale indennità di funzione, a tante giornate di gara nel biennio che gli consentano di mantenere il numero minimo di giornate di gare determinate dai singoli Regolamenti di Disciplina sportiva o nei Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive per mantenere la presenza in Ruolo, richiedendo l'autorizzazione a parteciparvi al Referente Regionale degli Ufficiali di Gara, che comunica detta autorizzazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) della manifestazione ed al Comitato Organizzatore.

396.5.3 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) certifica la presenza per l'intera durata della manifestazione di detto Ufficiale di Gara autorizzato, facendone espressa menzione nella Relazione del Presidente di Giuria o Delegato Tecnico CCE.

396.5.4 Il Referente Regionale degli Ufficiali di Gara per gli Ufficiali di Gara anagraficamente residenti nella propria regione propone al Consiglio Federale – per il tramite della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita – la decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Gara qualora accerti l'essere venuti meno i requisiti richiesti e/o l'essersi verificata l'inattività ai sensi dei commi precedenti.

396.5.5 Gli Ufficiali di Gara posti Fuori Ruolo possono rientrare nel ruolo operativo facendone richiesta al competente dipartimento sportivo della Federazione anche per il tramite del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara. L'Ufficiale di Gara Fuori Ruolo viene ammesso a sostenere un corso di aggiornamento ed un colloquio; subordinatamente all'esito positivo di tale iter di riammissione, effettuato in coerenza ai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive, l'Ufficiale di Gara può essere reinserito nel ruolo.

396.6 Ufficiale di Gara Benemerito

396.6.1 A questa categoria appartengono gli Ufficiali di Gara che abbiano compiuto il 75° anno di età.

396.6.2 I Benemeriti possono avere affidati incarichi in attività di formazione.

396.6.3 In nessun caso e senza alcuna eccezione possono prestare attività di servizio come Ufficiali di Gara nelle manifestazioni sportive (ai sensi dell'art. 33.12 la cessazione opera a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui l'età è compiuta).

396.7 Ufficiale di Gara per Curriculum tecnico– agonistico

396.7.1 Nel caso di un curriculum tecnico–agonistico particolarmente significativo nelle diverse discipline sportive, l'iter formativo per conseguire la qualifica di Ufficiale di Gara è disciplinato dai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive o dai Regolamenti della specifica Disciplina sportiva. Oltre ai requisiti previsti in detti Regolamenti di Disciplina sportiva, i requisiti sono:



- età minima 35 anni;
- requisiti di cui all'art. 395.1 b), d), e), f) g), h), i) j);
- curriculum tecnico–agonistico particolarmente significativo che ricomprenda partecipazione a Olimpiadi e/o Campionati del Mondo e/o Campionati Europei come individuale e/o come componente della rappresentativa nazionale.

Art. 397 – Cessazione della qualifica di Ufficiale di Gara

397.1 Un Ufficiale di Gara cessa dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato superiori ad un anno di reclusione;
- c) aver riportato da parte del CONI o della F.I.S.E. o di altra Federazione Sportiva squalifiche o inibizioni per un periodo di tempo complessivamente superiore ad un anno;
- d) aver compiuto il 75mo anno di età (ai sensi dell'art. 33.12 la cessazione opera a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui l'età è compiuta); in tal caso l'Ufficiale di Gara diviene Benemerito ai sensi dell'articolo che precede;
- e) venir meno di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 395.1 b), d) e), f), g), h), i), j).

Art. 398 – Aspettativa dal Ruolo per Ufficiale di Gara

398.1 L'Ufficiale di Gara che, per motivi di carica militare e/o di intensa attività professionale e/o lavorativa e/o di salute, non possa dare disponibilità a svolgere il ruolo per un determinato periodo di tempo, deve anticipatamente presentare motivata richiesta di essere posto in aspettativa al competente dipartimento sportivo della Federazione.

398.2 Il competente dipartimento sportivo della Federazione provvede ad inserire il nominativo dell'Ufficiale di Gara nell'elenco degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo, con la dicitura "in aspettativa", dandone comunicazione ai Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara. L'aspettativa può essere richiesta per un periodo massimo di 2 anni.

398.3 Prima dello scadere del termine l'Ufficiale di Gara Fuori Ruolo "in aspettativa" deve comunicare al competente dipartimento sportivo della Federazione se siano cessate o permangano le cause ostative allo svolgimento del ruolo.

398.4 Qualora nella comunicazione sia indicata la cessazione delle cause ostative, l'Ufficiale di Gara deve effettuare un affiancamento in manifestazione sportiva con le modalità ed autorizzazioni di cui ai punti 396.5.2 e 396.5.3.

398.5 Preso atto del regolare svolgimento del prescritto affiancamento, dispone la riammissione nel Ruolo dandone comunicazioni ai Referenti Regionali.

398.6 Per gli Ufficiali di Gara impegnati in cariche federali si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità di cui alle specifiche previsioni del presente Regolamento Generale.

398.7 I Presidenti e i Consiglieri regionali non possono operare quali Ufficiali di Gara nella propria regione in competizioni organizzate o promosse dalla F.I.S.E., definite Manifestazioni di Interesse Federale, o in competizioni organizzate o coordinate dal



Comitato Regionale F.I.S.E., definite di Interesse Regionale (quali Campionati Regionali o Trofei o Circuiti o Selezioni Regionali). Detta prescrizione non opera nelle Manifestazioni senza Montepremi.

- 398.8 Il Presidente e i Consiglieri Federali non possono operare quali Ufficiali di Gara in competizioni che prevedono premi in denaro per tutta la durata del mandato. Durante il mandato elettorale gli stessi vengono inseriti nell'elenco dei Fuori Ruolo, e rientrano automaticamente in Ruolo alla cessazione della carica senza ulteriori formalità: sono esonerati pertanto dalla formazione continua obbligatoria e dall'aver prestato numero minimo di servizi.

Art. 399 – Esami per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara

- 399.1 Al fine di acquisire le qualifiche di Ufficiale di Gara di 1° livello o Nazionale il candidato Ufficiale di Gara o l'Ufficiale di Gara di 1° livello dopo aver frequentato e completato il percorso di formazione effettuato in coerenza a quanto dettato dai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive, deve sostenere e superare l'esame finale.
- 399.2 La Commissione esaminatrice è composta da tre Componenti individuati dal Consiglio Federale tra i Giudici Nazionali di Ruolo o Benemeriti e/o tra altri soggetti di comprovata esperienza e capacità nella disciplina per cui i candidati sostengono l'esame.
- 399.3 Le sessioni di esami si tengono presso la sede della Federazione o presso altra sede, ovvero on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza, indette dal Consiglio Federale che provvede con apposita delibera a convocare la sessione di esami, stabilendone data ed orario e modalità.
- 399.4 Il Consiglio Federale ha cura di indire almeno una sessione annuale di esami per Giudici di 1° livello ed una per Giudici Nazionali di ogni disciplina sportiva.
- 399.5 In caso di mancato superamento della prova di esame, il candidato Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara di 1° livello) o l'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale) può ripresentarsi un massimo di due ulteriori volte agli esami, dopo aver preso parte ad un ulteriore percorso di formazione, effettuato in coerenza alle disposizioni dettate dai Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle specifiche discipline sportive.
- 399.6 Trascorso il periodo di tempo stabilito dal Regolamento di Formazione degli Ufficiali di Gara della specifica disciplina sportiva e acquisite le esperienze ivi previste, l'Ufficiale di Gara di 1° livello - previa presentazione di istanza attestante con autocertificazione i propri dati ed accompagnata dai documenti comprovanti i prescritti requisiti e l'attestazione di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento per anno solare nel biennio - può presentare domanda alla F.I.S.E. per chiedere l'ammissione al percorso formativo di Ufficiale di Gara Nazionale e alla relativa sessione di esame. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva ed i Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara possono differentemente regolare tale fattispecie.
- 399.7 Anche per tale esame, valgono in caso di mancato superamento le disposizioni di cui ai punti che precedono.
- 399.8 Il superamento della prova di esame comporta l'acquisizione della qualifica.



- 399.9 Il candidato Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara di 1° livello) o l'Ufficiale di Gara di 1° livello (per l'esame a Ufficiale di Gara Nazionale) che non superi il terzo tentativo di esame di cui ai precedenti articoli non può ulteriormente candidarsi per l'acquisizione della qualifica.
- 399.10 Il Regolamento di ciascuna Disciplina sportiva o il Regolamento di Formazione degli Ufficiali di Gara della specifica disciplina sportiva definisce modalità e svolgimento di qualificazioni ed esami.

Art. 400 – Attività funzionali alla gestione delle attività di Formazione e dei Ruoli

- 400.1 Ogni competente dipartimento sportivo della Federazione per tutte le attività e funzioni inerenti la gestione dei Ruoli, le attività di aggiornamento previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara, e di Formazione per i Candidati Ufficiali di Gara di 1° livello, o Ufficiali di Gara Nazionali, si avvalgono e afferiscono per competenze funzionali agli Uffici Federali della Formazione collaborando nella definizione di programmi, tematiche di aggiornamenti, corsi, unità didattiche, ecc. e nella tenuta dei Ruoli.

TITOLO III
PRESIDENTE DI GIURIA

Art. 401 – Presidente di Giuria: norma generale – rappresentanza della F.I.S.E. – coordinamento delle manifestazioni

- 401.1 Quanto previsto e statuito nel presente Titolo per il Presidente di Giuria, si applica per analogia ed in quanto compatibile, al Delegato Tecnico (CCE), all'Ispectore, all'Arbitro e ad ogni altra figura di Ufficiale di Gara che abbia la massima responsabilità e il coordinamento per gli aspetti sportivi nella manifestazione, nella partita o altro tipo di gara in coerenza agli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva.
- 401.2 La F.I.S.E. per la gestione degli aspetti sportivi nella singola manifestazione è rappresentata dal Presidente di Giuria.
- 401.3 Il Presidente di Giuria ha il compito di coordinare gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione, di curare l'osservanza del regolamento della manifestazione e di tutti i regolamenti F.I.S.E. e CONI applicabili.
- 401.4 Il Presidente di Giuria vigila, altresì – in termini di puntuale applicazione dei regolamenti – l'operato e/o l'attività funzionale all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni sportive effettuata da: altri Ufficiali di Gara in servizio, Delegato F.I.S.E., Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Steward, Veterinari, Segreterie di Concorso, Segretari di Giuria, Segretario/Speaker, Segretari al Cerimoniale, Cronometristi.
- 401.5 Il Presidente di Giuria è responsabile della corretta assegnazione degli eventuali premi in denaro determinati dalla classifica della gara, e vigila sulle attività a tal fine svolte dalla Segreteria di Concorso. Verifica il computo delle Quote di Spettanza dove previste e del rispetto dei limiti di eventuali esenzioni.



- 401.6 Il Presidente di Giuria ha la responsabilità apicale per gli aspetti sportivi e regolamentari della manifestazione. Svolge la propria attività di coordinamento e vigilanza sulla manifestazione senza che ciò comporti disposizioni agli altri ruoli e/o servizi coinvolti che non siano puntualmente rispettosi dei compiti e competenze attribuite dai regolamenti alle altre figure.
- 401.7 Il Presidente di Giuria tiene un comportamento esemplare, anche per gli altri Ufficiali di Gara, componenti della Giuria, per:
- equilibrio e self control;
 - capacità tecnica nel ruolo;
 - esperienza;
 - spiccata personalità, habitus morale e attitudine al coordinamento di lavoro in team;
 - disponibilità, cortesia, pacatezza nei modi e nei toni;
 - serena autorevolezza.
- 401.8 È presupposto indispensabile che l'atteggiamento del Presidente di Giuria sia fortemente improntato alla disponibilità e allo spirito di servizio per lo sport.
- 401.9 È obiettivo e finalità fondamentale di F.I.S.E. e, conseguentemente, deve essere obiettivo e finalità fondamentale per il Presidente di Giuria che rappresenta F.I.S.E. nella gestione e nello svolgimento della manifestazione, garantire ad ogni evento sportivo professionalità, qualità e corretto spirito agonistico affinché la manifestazione si svolga in un clima di serenità e di rispetto tra i concorrenti, gli Istruttori, i Tecnici e i tesserati, anche minori di età, e i genitori degli stessi che a vario titolo vi partecipano.
- 401.10 Per il perseguimento di tale obiettivo e per l'ottimale svolgimento e riuscita della manifestazione, il Presidente di Giuria vigila con attenzione sull'operato specifico degli Ufficiali di Gara componenti della Giuria impegnati nella manifestazione, coordinandone l'attività, assegnando i ruoli, stabilendo l'avvicendamento nelle varie funzioni e garantendo eventuali necessarie pause.
- 401.11 È cura ed obbligo del Comitato Organizzatore, degli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, del Delegato F.I.S.E., del Direttore di Campo, del Disegnatore di Percorso, della Segreteria di Concorso, del Segretario di Giuria, del Segretario/Speaker, del Segretario al Cerimoniale, dei Cronometristi, del Veterinario, del Medico di Servizio, informare il Presidente di Giuria di ogni problematica, esigenza, opportunità, onde poter consentire al Presidente di Giuria di adottare le opportune decisioni e dirigere in armonia tutta la manifestazione.
- 401.12 Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, il Presidente di Giuria deve, comunque, rispettare le sfere di responsabilità e le competenze specifiche del Comitato Organizzatore, degli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, del Direttore di Campo, del Disegnatore di Percorso, della Segreteria di Concorso, del Segretario di Giuria, del Segretario/Speaker, del Segretario al Cerimoniale, dei Cronometristi, del Veterinario, del Medico di Servizio.
- 401.13 Come prescritto per gli Ufficiali di Gara, anche al Presidente di Giuria è richiesta puntuale ed integrale applicazione dei regolamenti, senza interpretazioni e/o applicazioni estensive e/o analogiche, fatti salvi casi in cui emergano lacune, o



- conflitti fra differenti norme regolamentari, o simili, che impongano comunque una decisione per consentire la conduzione della manifestazione.
- 401.14 Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 393.5 e 393.6 del presente Regolamento Generale.
- 401.15 Tutte le decisioni della Giuria devono essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità é determinante il voto del Presidente di Giuria.
- 401.16 Il Presidente di Giuria, previa eventuale riunione di coordinamento, assegna agli Ufficiali di Gara, componenti la Giuria, le varie mansioni in coerenza alla specifica funzione rivestita e per il miglior svolgimento della manifestazione; cura personalmente i rapporti con il Comitato Organizzatore, con il Delegato F.I.S.E., con il Direttore di Campo, con il Disegnatore di Percorso, con la Segreteria di Concorso, con il Segretario di Giuria, con il Segretario/Speaker, con il Segretario al Cerimoniale, con i Cronometristi, con il Veterinario, con il Medico di Servizio, per il rispetto delle norme regolamentari.
- 401.17 Il Presidente di Giuria ha diritto alla tutela federale quando ottempera puntualmente alle disposizioni del presente articolo e dei Regolamenti applicabili ad ogni singola fattispecie. Ciò anche con rispetto ai principi di collegialità delle decisioni da assumere, e all'attività di coordinamento e vigilanza che svolge, rispettando ruoli e competenze degli altri soggetti coinvolti nella manifestazione cui non possono essere richiesti comportamenti o attività non conformi ai Regolamenti da applicare in ciascuna fattispecie.
- 401.18 I Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara delle singole Discipline Sportive definiscono caratteristiche specifiche, requisiti, modalità di selezione e formazione, ed eventuali prove selettive/esami necessari per l'accesso al ruolo di Presidenti di Giuria o Delegato Tecnico CCE o simile.

Art. 402 – Relazione sulla manifestazione

- 402.1 Il Presidente di Giuria provvede ad inviare entro e non oltre il terzo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, la “**Relazione del Presidente di Giuria sulla manifestazione**” nel formato predisposto nel sistema informatico F.I.S.E. provvedendo a fornire tutti i dati richiesti nell'apposito format.
- 402.2 Detta Relazione del Presidente di Giuria sulla manifestazione viene inviata, mediante il sistema informatico, per singole schede di competenza e interesse, al Comitato Organizzatore, al Comitato Regionale sul cui territorio si è svolta la manifestazione, al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo.
- 402.3 Il Presidente di Giuria deve completare tutti i campi previsti e provvedere nella parte relazionale ad indicare senza omissioni ogni fatto e/o circostanza significativa e/o anomala verificatasi durante la manifestazione, dettagliando ogni accadimento e indicandone la motivazione. In particolare (elenco indicativo e non esaustivo) devono essere indicati:
- a) riportare i dati relativi al numero degli iscritti, numero dei percorsi - inclusi quelli fuori classifica - delle categorie, gare o partite effettuate, delle quote di iscrizioni incassate, delle quote di spettanze F.I.S.E. determinate. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Comitato



- Regionale competente per territorio, al Comitato Organizzatore, al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo;
- b) riportare informazioni relative all'andamento generale della manifestazione, alle caratteristiche dell'impianto e dei campi gara e prova o percorsi o circuiti, ai servizi per concorrenti e pubblico, complessivamente alla struttura che ha ospitato la manifestazione, e dare indicazioni in merito a possibili accorgimenti o miglioramenti suggeriti per consentire accorgimenti migliorativi nell'organizzazione di future manifestazioni. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Comitato Regionale competente per territorio, al Comitato Organizzatore, al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo;
 - c) fattispecie verificatesi che abbiano richiesto interpretazioni dei Regolamenti, applicazioni estensive e/o analogiche a causa dell'emergere di lacune o conflitti fra differenti norme regolamentari o simili e che abbiano imposto comunque una decisione del Presidente di Giuria. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo;
 - d) comportamenti non consoni ai regolamenti eventualmente tenuti da Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Segretario/Speaker, Segretario al Cerimoniale, Cronometristi, rappresentanti o Staff del Comitato Organizzatore, Veterinari, addetti ai Servizi, cavalieri, Istruttori, Tecnici, proprietari, dirigenti di affiliati o tesserati F.I.S.E., accompagnatori, o comunque da soggetti coinvolti nello svolgimento della manifestazione e al conseguente provvedimento assunto. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico agli Organi di Giustizia federali, al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo;
 - e) redigere nel dettaglio la "scheda valutativa", esprimendo un giudizio su tutti gli Ufficiali di Gara componenti la Giuria, Steward, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreteria di Concorso, Segretario di Giuria, Segretario/Speaker, Segretario al Cerimoniale, Cronometristi, Comitato Organizzatore, con particolare attenzione alla corretta gestione dei ruoli, alla coerenza dei comportamenti ispirati ai principi enunciati nel presente Regolamento, allo spirito di servizio cui si è improntata la funzione svolta, alla corretta adozione di abbigliamento consono e ad ogni altro aspetto di cui si ritiene utile dare informativa. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo;
 - f) segnalare eventuali conflitti di interesse di Ufficiali di Gara in servizio nella manifestazione di cui si è venuti a conoscenza e le eventuali determinazioni assunte in merito alla relativa gestione. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al Referente Regionale degli Ufficiali di Gara competente per Territorio, al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo;



- g) segnalare eventuali assenze di Ufficiali di Gara rispetto ai nominativi indicati in programma, e relative giustificazioni se fornite, ed eventuali presenze di Ufficiali di Gara non previste nel programma pubblicato. Tale parte della Relazione del Presidente di Giuria è inviata dal sistema informatico al competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo.
- 402.4 Qualora il Presidente di Giuria o altro Ufficiale di Gara ravvisi fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti di rilevanza disciplinare in base alle norme federali vigenti, deve procedere ad effettuare segnalazione agli Organi di Giustizia federali entro i tre giorni successivi alla possibile violazione disciplinare rilevata.
- 402.5 Il Comitato Regionale per quanto di propria competenza - sulla base dell'analisi della Relazione del Presidente di Giuria per come sopra articolata - si attiva al fine di garantire una progressiva migliore capacità di dare idonea soddisfazione ai partecipanti alla Manifestazione. Comunica quindi ai Comitati Organizzatori ogni indicazione ritenuta utile affinché implementino le proprie strutture e attrezzature, e valutino nei propri processi organizzativi elementi finalizzati ad ulteriormente valorizzare il proprio impianto, i servizi resi allo sport, e le modalità in cui viene resa la collaborazione dai prestatori di servizi di cui si avvalgono. Per il raggiungimento degli stessi scopi, il Comitato Regionale definisce altresì ogni opportuno accorgimento con il Referente degli Ufficiali di Gara teso ad una sempre migliore attività dei soggetti preposti a rappresentare Fise nelle manifestazioni e alla conduzione delle stesse.

TITOLO IV **ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INDIRIZZO DEGLI UFFICIALI DI GARA E COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA (CNUG)**

Art. 403 – Coordinamento ed indirizzo

- 403.1 L'attività degli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni di ciascuna disciplina sportiva è coordinata ed indirizzata dal competente dipartimento sportivo della Federazione e al Direttore Sportivo
- 403.2 Per le Discipline Olimpiche – in considerazione del maggior numero di manifestazioni che si svolgono nell'arco dell'anno – il Consiglio Federale può determinare annualmente la costituzione di un'apposita specifica commissione consultiva - denominata C.N.U.G. - che assorbe e svolge le funzioni di cui al precedente punto del presente articolo, e quelle indicate nei successivi articoli del presente titolo. I componenti sono nominati in un numero variabile massimo di cinque, in funzione dell'impegno determinato dalla quantità di manifestazioni che si svolgono annualmente nella disciplina. A tali componenti è affidata anche la responsabilità della verifica delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e di ogni attività ulteriore relativa alla gestione di problematiche connesse a Giurie e a Ufficiali di Gara. A tali C.N.U.G. ove costituite si applicano per quanto compatibili le norme e previsioni del precedente art. 63 del presente Regolamento sulle Commissioni Consultive.



- 403.3 Al fine di procedere alle funzioni e alle designazioni di cui al precedente e successivo punto, il Consiglio Federale all'atto della nomina di ciascuna Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o quando ritenuto utile individua il componente con funzioni di "designatore", ove non si costituisca una CNUG.
- 403.4 Gli Ufficiali di Gara qualora componenti la Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o componenti la CNUG ove costituita, o indicati al ruolo di designatore, non possono, nel periodo in cui sono incaricati di tale funzione essere indicati quali Ufficiali di Gara per esercitare funzioni di Presidente di Giuria in manifestazioni nazionali.
Possono esercitare funzioni di Ufficiali di Gara in Manifestazioni di Interesse Federale o Regionale e in manifestazioni internazionali.
Gli Ufficiali di Gara possono essere designati Delegato F.I.S.E. di cui al precedente art. 324.
- 403.5 Gli Ufficiali di Gara indicati quali Designatori, o componenti la CNUG, o designati quali Referente Regionale, nel periodo di svolgimento di tale incarico sono esonerati dalla formazione continua obbligatoria e dall'aver prestato numero minimo di servizi.

Art. 404 – Funzioni e competenze della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita, in merito agli Ufficiali di Gara

- 404.1 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o la CNUG ove costituita, coadiuva il Consiglio Federale e contribuisce specificamente all'attività di formazione, alla gestione dei Ruoli e alla puntuale verifica degli incarichi svolti da tutti gli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni che si svolgono in Italia e/o comunque sotto l'egida F.I.S.E..
- 404.2 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o la CNUG ove costituita, opera anche con funzioni consultive e propositive per il Consiglio Federale con le seguenti competenze:
- designare Presidente di Giuria e Commissari (Steward) per tutte le manifestazioni della Disciplina sportiva, in coerenza a quanto previsto dagli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva;
 - designare altri Ufficiali di Gara per tutte le manifestazioni in cui ciò sia espressamente previsto dallo specifico Regolamento di Disciplina sportiva;
 - proporre al Consiglio Federale una rosa ampia e non vincolante di nominativi tra i quali individuare gli Ufficiali di Gara per le Manifestazioni di Interesse Federale;
 - effettuare puntuale controllo settimanale di tutte le Relazioni dei Presidenti di Giuria della Disciplina delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio nazionale;
 - vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara della Disciplina sportiva, provvedendo a segnalare, entro i termini previsti dai regolamenti, al competente Organo di Giustizia Federale fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti ritenuti potenzialmente disciplinarmente rilevanti in base alle norme federali vigenti;



- segnalare, entro i termini previsti dai regolamenti, al competente Organo di Giustizia Federale, l'Ufficiale di Gara che sia reso responsabile di comportamenti non adeguati allo svolgimento del ruolo e ritenuti potenzialmente disciplinarmente rilevanti;
- esprimere parere, anche in forma individuale, su problematiche interpretative relative a fattispecie, non ricomprese nei regolamenti e/o non adeguatamente regolamentate e/o non espressamente riconducibili alle norme in vigore e/o di dubbia o equivoca interpretazione allorquando segnalate dagli Ufficiali di Gara o dai Referenti Regionali. Tale fattispecie oggetto di parere interpretativo è poi valutata collegialmente da parte della Commissione di Dipartimento che cura di proporre al Consiglio Federale alla prima seduta utile la modifica da apportare allo specifico Regolamento per l'opportuna integrazione e/o per meglio normare quanto oggetto di dubbio interpretativo, consentendo che fattispecie analoghe vengano regolamentate in maniera uniforme.

404.3 Alle riunioni della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita, possono essere invitati, anche in modalità di teleconferenza, un rappresentante dei Direttori di Campo, un rappresentante dei Disegnatori di Percorso e un rappresentante delle Segreterie di Concorso, individuati dal Consiglio Federale ed eventuali altri soggetti che possano avere competenze specifiche in riferimento ai temi trattati all'O.d.G. di ogni singola riunione con funzioni consultive, che presteranno la propria collaborazione a titolo onorifico.

404.4 Laddove emergessero fattispecie rilevanti per complessità e/o importanza Designatori o C.N.U.G. coinvolgono il plenum della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva.

Art. 405 – Funzioni e competenze della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita

405.1 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o la CNUG ove costituita, coadiuva il Consiglio Federale e contribuisce all'attività di formazione, e alla gestione dei ruoli degli Ufficiali di Gara.

405.2 Essa opera con funzioni consultive e propositive per il Consiglio Federale e per gli Uffici competenti alle attività della Formazione sulle seguenti tematiche:

- disciplinare la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara al fine di un costante miglioramento;
- promuovere l'organizzazione e la partecipazione degli Ufficiali di Gara ad appositi stage di formazione ed aggiornamento - anche in modalità on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza - tenuti da docenti inseriti in apposito elenco gestito ed aggiornato dalla F.I.S.E. per il mantenimento delle abilitazioni di Ufficiale di Gara di 1° livello e Nazionale, tenendo conto delle istanze provenienti dal territorio attraverso i Referenti Regionali e dalle Commissioni delle singole Discipline sportive;
- promuovere e/o curare la predisposizione di pubblicazioni tecniche con finalità formative e di aggiornamento;



- promuovere ogni altra iniziativa mirata al miglioramento tecnico degli Ufficiali di Gara sottoponendo tali iniziative al Consiglio Federale;
- contribuire all'aggiornamento dei fascicoli personali degli Ufficiali di Gara anche con le statistiche dell'attività svolta;
- contribuire a che sia predisposto (entro il 31 gennaio) di ogni anno l'aggiornamento dei Ruoli degli Ufficiali di Gara e vigilare affinché tale elenco aggiornato sia puntualmente pubblicato sul sito F.I.S.E.;
- contribuire affinché i Referenti Regionali provvedano a far pubblicare l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara con residenza anagrafica nel relativo territorio sui siti dei Comitati Regionali;
- promuovere periodicamente corsi di aggiornamento per i Referenti Regionali anche in modalità on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza;
- contribuire a verificare che i Referenti Regionali organizzino corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara residenti nella Regione, anche presso le sedi dei Comitati Regionali - anche in modalità on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza - privilegiando l'esame di tematiche afferenti le modifiche regolamentari e il confronto su questioni di interesse della categoria nonché l'identificazione e la diffusione di linee guida per l'omogeneità nei comportamenti nello svolgimento del ruolo.

405.3 I componenti della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita, operano senza compenso, a titolo onorifico.

405.4 La Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o la CNUG ove costituita, si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni dell'attività istruttoria degli uffici e dei servizi della F.I.S.E. competenti per la Formazione e per le specifiche Discipline Sportive.

TITOLO V **REFERENTI REGIONALI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

Art. 406 – Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara

406.1 Gli Ufficiali di Gara possono essere rappresentati e coordinati in ogni Regione da un Referente, scelto nell'ambito degli Ufficiali di Gara Nazionali delle Discipline Olimpiche in ruolo o Benemeriti, espressione delle Discipline sportive che ha svolto nell'anno precedente maggior numero di manifestazioni nella regione. I soggetti sono identificati fra coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità, residenza anagrafica nella regione da almeno un anno, e che non siano componenti del Consiglio Federale, del Consiglio Regionale, della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita.

406.2 Il Referente Regionale viene nominato annualmente dal Consiglio Federale su proposta effettuata entro il mese di novembre dal Consiglio Regionale territorialmente competente, e previa acquisizione di motivato parere della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina Sportiva, o della CNUG ove costituita.

406.3 Il mandato del Referente Regionale coincide con l'anno solare.



- 406.4 Il Referente Regionale può essere affiancato, nei Comitati Regionali in cui è maggiore l'attività sportiva in specifiche discipline – ove sia rilevato un numero di manifestazioni sportive non inferiore a cinque svoltesi nell'anno precedente – da un Coadiutore della ulteriore disciplina sportiva maggiormente praticata; anche i Coadiutori devono essere proposti entro il mese di novembre di ogni anno dal Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Federale, previa acquisizione di motivato parere della Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o della CNUG ove costituita.
- 406.5 Il Coadiutore del Referente Regionale é scelto con i criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo.
- 406.6 Referenti Regionali ed eventuali Coadiutori operano senza compenso, a titolo onorifico.
- 406.7 Laddove sia esiguo il numero di Ufficiali di Gara presenti nella Regione, o delle manifestazioni sportive che si svolgono nella Regione, o comunque non sia indicato e nominato un Referente Regionale degli Ufficiali di Gara, le incombenze e funzioni del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara sono svolte dal Consiglio Regionale anche avvalendosi del supporto del Referente Regionale di Disciplina Sportiva.

Art. 407 – Funzioni del Referente Regionale degli Ufficiali di Gara

- 407.1 Il Referente Regionale degli Ufficiali di Gara:
- a) coordina e disciplina l'attività degli Ufficiali di Gara con residenza anagrafica nella Regione di competenza;
 - b) può riunire gli Ufficiali di Gara della Regione di competenza per esigenze organizzative o miglior coordinamento delle attività degli Ufficiali di Gara nella regione. Tali riunioni possono svolgersi di presenza o in modalità on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza;
 - c) qualora intervengano significative modifiche ed innovazioni regolamentari o se ne ravvisino le esigenze, può concordare con gli Uffici della Formazione l'organizzazione di sessioni di aggiornamento nelle forme previste dai programmi di formazione continua degli Ufficiali di Gara contenuti nei Regolamenti di Formazione degli Ufficiali di Gara. Tali riunioni possono svolgersi di presenza o in modalità on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza. A tali riunioni possono partecipare Ufficiali di Gara anche con residenza anagrafica in altre Regioni. Di tale presenza si dà comunicazione al Comitato Regionale presso cui l'Ufficiale di Gara ha residenza anagrafica;
 - d) partecipa ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni per Referenti Regionali degli Ufficiali di Gara indette dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva o dalla CNUG ove costituita. Tali riunioni possono svolgersi di presenza o in modalità on line con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza;
 - e) coadiuva i competenti uffici federali a mantenere aggiornati i Ruoli degli Ufficiali di Gara in attività, degli Ufficiali di Gara Fuori Ruolo e degli Ufficiali di Gara Benemeriti, residenti anagraficamente nella regione, trasmettendoli al Comitato



- Regionale di competenza che provvede tempestivamente alla pubblicazione sul proprio sito;
- f) propone al Consiglio Regionale ampie rose non vincolanti di nominativi per le designazioni delle Giurie di competenza di questo, avendo cura di garantire ampio coinvolgimento a rotazione di tutti gli Ufficiali di Gara nei Ruoli;
 - g) esamina settimanalmente le relazioni dei Presidenti di Giuria delle manifestazioni sportive svoltesi sul territorio regionale e segnala alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o alla CNUG ove costituita, e al competente Consiglio Regionale, gli Ufficiali di Gara che si fossero resi responsabili di comportamenti non consoni al proprio ruolo ed in violazione alle normative federali;
 - h) sulla base delle proprie rilevazioni, delle relazioni dei Presidenti di Giuria, delle segnalazioni del singolo Ufficiale di Gara o comunque pervenute da terzi soggetti, ove ritenute degne di interesse, segnala al Consiglio Federale e alla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o alla CNUG ove costituita, problematiche, disfunzioni, contraddizioni, incongruenze che appaiono emergere nell'applicazione dei regolamenti.

TITOLO VI **NOMINE UFFICIALI DI GARA**

Art. 408 – Procedure e modalità per la nomina degli Ufficiali di Gara nelle singole manifestazioni

- 408.1 Al fine di procedere all'individuazione dei nominativi del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE) e dello/dei Commissario/i (Steward) per ogni manifestazione, e gli altri eventuali Ufficiali di Gara per i quali sia prevista designazione da parte della F.I.S.E., il competente dipartimento sportivo della Federazione ovvero la CNUG ove costituita, o in alternativa i Comitati Regionali per quanto alle manifestazioni di loro competenza - in funzione di quanto disposto dai regolamenti federali delle singole discipline sportive in base al tipo di manifestazione - procedono a divulgare periodicamente i calendari delle manifestazioni in programma, attraverso apposita sezione del sistema "Concorsi on line" o equivalente per le discipline non olimpiche, acquisendo disponibilità degli Ufficiali di Gara.
- 408.2 Al fine di ottimizzare l'economia dei costi delle spese di trasferimento, si procede alle designazioni con programmazione effettuata con ampio anticipo onde consentire al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) e Commissario (Steward) e gli altri eventuali Ufficiali di Gara per i quali sia prevista designazione da parte della F.I.S.E., che intendano avvalersi di mezzi pubblici, di fruire delle migliori condizioni tariffarie.
- 408.3 Le designazioni del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), del/degli Arbitro/i e del/dei Commissario/i (Steward) avvengono, tenendo in considerazione le disponibilità ricevute dagli Ufficiali di Gara, e programmando per ciascuno di essi alternanza fra settimane di impegno e di riposo.



- 408.4 Gli Ufficiali di Gara delle Manifestazioni di Interesse Federale sono designati con delibera dal Consiglio Federale su ampie rose non vincolanti di nominativi proposte dalla Commissione di Dipartimento competente per Disciplina sportiva, o dalla CNUG ove costituita.
- 408.5 Gli Ufficiali di Gara delle Manifestazioni di Interesse e/o competenza Regionale sono designati con delibera dal Consiglio Regionale. Le designazioni devono seguire criteri di rotazione complessiva che garantiscano un equo coinvolgimento di tutti gli Ufficiali di Gara disponibili nella Regione.
- 408.6 Per ogni altra specifica norma in merito ai criteri di designazione, funzioni, criteri di rotazioni, ecc. si rinvia ad ulteriori eventuali disposizioni dei Regolamenti delle specifiche Discipline sportive.

Art. 409 – Indennità di funzione e Rimborsi spese per gli Ufficiali di Gara

- 409.1 Gli Ufficiali di Gara per lo svolgimento delle loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese vive, documentate e nei limiti di cui allo specifico Libro III Indennità e Rimborsi del presente Regolamento Generale, per:
- il trasferimento dalla propria residenza al luogo della manifestazione e viceversa;
 - le eventuali spese per il pernottamento fuori sede, se non procedono al rientro presso la propria residenza, in funzione della distanza fra questa ed il luogo dove si svolge la manifestazione;
 - pranzi e/o cene ove non provveda il Comitato Organizzatore della manifestazione ed in funzione dell'orario in cui la stessa si svolge.
- 409.2 Ciascuna spesa di cui viene richiesto il rimborso deve essere in ogni caso documentata con l'inoltro al Comitato Regionale F.I.S.E. o al Comitato Organizzatore, secondo quanto disposto dai successivi articoli, dell'originale del documento fiscalmente valido. Il rimborso di pranzi e/o cene viene effettuato sempre dal Comitato Organizzatore qualora lo stesso Comitato Organizzatore non provveda a fornirli direttamente in funzione dell'orario in cui la manifestazione si svolge. L'Ufficiale di Gara ha inoltre diritto all'indennità di funzione, nella misura e condizioni disposte dal Regolamento Generale Libro III Indennità e Rimborsi.
- 409.3 La F.I.S.E. – anche per il tramite dei Comitati Regionali – provvede al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione dei Presidenti di Giuria ove previsto dagli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva. Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nelle quali F.I.S.E. provvede a nominare tutti gli Ufficiali di Gara, la F.I.S.E. stessa provvede nel regolamento specifico della manifestazione, o con altra disposizione del Consiglio Federale, a disporre su quale soggetto ricadono gli oneri di pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione degli Ufficiali di Gara e dei Servizi necessari allo svolgimento delle Manifestazione.
- 409.4 Al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione per gli Ufficiali di Gara nominati dal Comitato Organizzatore provvede lo stesso Comitato Organizzatore della manifestazione. I Comitati Organizzatori si atterranno sempre ai criteri di cui alle disposizioni Regolamento Generale Libro III Indennità e Rimborsi del presente Regolamento Generale per:
- trasferimenti dalla residenza dell'Ufficiale di Gara al luogo della manifestazione e viceversa;



- eventuali spese per il pernottamento fuori sede, se non procedono al rientro presso la propria residenza, in funzione della distanza fra questa ed il luogo dove si svolge la manifestazione;
- pranzi e/o cene ove non provveda direttamente a fornirli lo stesso Comitato Organizzatore della manifestazione in funzione dell'orario in cui la stessa si svolge.

Art. 410 – Abbigliamento degli Ufficiali di Gara

- 410.1 Gli Ufficiali di Gara al fine di garantire riconoscibile autorevolezza del ruolo svolto in rappresentanza di F.I.S.E. indossano abbigliamento sobrio e consono.
- 410.2 Gli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a indossare l'abbigliamento ed essere dotati di eventuali attrezzature funzionali al ruolo svolto nel rispetto di quanto espressamente dettagliato negli specifici Regolamenti di Disciplina sportiva.
- 410.3 Il Consiglio Federale può promuovere l'utilizzo di specifiche tenute per gli Ufficiali di Gara di manifestazioni federali, curandone la definizione di foggia, modelli, colori e promuovendone la distribuzione.

Art. 411 – Ufficiali di Gara Internazionali

- 411.1 Ogni previsione e prescrizione in merito agli Ufficiali di Gara Internazionali e al loro percorso formativo e/o di aggiornamento è competenza della F.E.I..
- 411.2 Gli Ufficiali di Gara Internazionali, in regola con gli aggiornamenti prescritti dalla FEI per il loro ruolo e con il rinnovo annuale del tesseramento alla F.I.S.E., non hanno onere di prender parte agli aggiornamenti organizzati da F.I.S.E..
- 411.3 Qualora l'Ufficiale di Gara decadesse dalla qualifica FEI, è, dietro semplice richiesta dell'interessato, inserito negli elenchi nazionali degli Ufficiali di Gara della disciplina di appartenenza al massimo livello; rispetta le prescrizioni del Regolamento di riferimento per il mantenimento nei ruoli operativi della propria qualifica.

- Art. 412 –**
Art. 413 –
Art. 414 –
Art. 415 –
Art. 416 –
Art. 417 –
Art. 418 –
Art. 419 –
Art. 420 –